



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 184 del 09/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 16 novembre 2010, n. 246

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 8,4672 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Impianto Fotovoltaico Brindisi 1" da realizzarsi nel Comune di Brindisi, ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Eva Solare S.r.l, con sede legale in via dei Giroli, 3 - Gavardo (BS)

Il giorno 16 novembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Eva Solare S.r.l., avente sede legale a Pertica Alta, località La Perla s.n.c., Livemmo (BS) e sede operativa a Gavardo (Bs) in via Dei dei Giroli n. 3, P.I. 02947910986, con nota prot. n. 38/8937 del 07.08.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 10,572 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi denominato "Impianto Fotovoltaico Brindisi 1";

- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 10,752 MW da realizzarsi nel Comune di Brindisi, non è soggetto a verifica ambientale in quanto presentato prima dell'entrata in vigore della L.R. 31/2008;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 822 del 18.01.2010 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 6643 del 29.04.2010 ha convocato la riunione della Conferenza di servizi per il giorno 13 maggio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO, con nota prot. n. 023115 del 12.05.2010 e confermando la nota prot. 008819 del 22.02.2010, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, rappresenta che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse, da ubicare nel territorio del Comune di Brindisi.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto - prot. n. 2364 del 02.02.2010, comunica che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali ai sensi del D.l.vo 42/2004.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto - prot. n. 7464 del 11.05.2010 - comunica che l'area interessata dalle opere in progetto non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, ma ricade in un territorio caratterizzato dalla

presenza di numerose testimonianze archeologiche legate alle forme di popolamento antico in età preistorica, messapica, romana e medievale.

Stante quanto sopra, non ravvisava motivi ostativi alla realizzazione purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. Con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori il progetto delle opere dovrà essere integrato con la carta archeologica georeferenziata del rischio del territorio interessato dalle opere in progetto (impianto fotovoltaico, cavidotti e infrastrutture connesse), da redigere secondo i criteri indicati nell'allegato alla nota di cui in oggetto.

2. Qualora le prospezioni di superficie dovessero concludersi con l'accertamento di presenze archeologiche nelle aree interessate dalle opere, la Soprintendenza in oggetto si riserva di prescrivere approfondimenti di indagine.

3. Tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo e nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine.

4. Le prospezioni di superficie finalizzate alla redazione della carta archeologica del rischio e tutte le attività legate al controllo continuativo e agli ulteriori approfondimenti d'indagine dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditte in possesso di qualificazione SOA OS 25.

5. Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione alla Soprintendenza.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura Provinciale di Brindisi e Taranto - prot. n. 0001622 del 02.03.2010 - esprime nulla-osta di massima alla realizzazione del progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di costruzione, a tener conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. 09 aprile 1959, n° 128 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, con nota prot. n. 24817 del 17.03.2010 (successivamente confermata con nota prot. n. AOO_064 del 27/05/2010 - 0049948), comunica la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi. Con la circostanza, comunica alla Società che, dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizi, relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica, per gli eventuali manufatti previsti, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 13/2001 per le zone sismiche.

Inoltre, fa presente che per l'esecuzione di opere di attraversamento, con linee di vettoriamento, del reticolo idrografico demaniale esistente nella zona dell'intervento, non rilevabili dagli atti prodotti, gli stessi dovranno essere sottoposti, su formale domanda della Ditta stessa, a preventiva autorizzazione onerosa da parte dell'Ufficio nella nota in oggetto, ai sensi del R.D. 523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'A.d.B della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo. A tal proposito, chiede una cartografia, in adeguata scala, con il tracciato di tutte le linee di vettoriamento.

Comunica, altresì, che le recinzioni del campo fotovoltaico se in adiacenza ai canali, dovranno rispettare le distanze dagli stessi prescritte dal R.D. 368/1904.

- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 5734 del 12.05.2010 rappresenta che i siti oggetto dell'intervento di cui all'oggetto non sono interessati da aree soggette alla disciplina delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Comitato Istituzionale dell'AdBP con Delibera n. 39 del 30.11.2005.

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo - prot. n. 3189 del 13.05.2010 - rilascia parere favorevole;

- ASL BRINDISI - Dipartimento di Prevenzione - con nota fax prot. n. 31017 rilasciata su modulo-parere del 12.05.2010, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. Vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
2. Vengano poste in essere tutte le misure e gli accoglimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
3. Vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 08.07.2003;
4. Venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA DAP di Brindisi.
 - ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Brindisi - prot. n. 32976 del 05.07.2010, esprime - esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente - parere favorevole, fatta salva l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 1. La Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. n° 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale;
 2. Siano rispettate le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine della acquisizione del parere ARPA PUGLIA Dipartimento di Brindisi.
 - Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 7001 del 13.05.2010 - rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente.
 - Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 7003 del 13.05.2010 - rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio di una stazione elettrica RTN e una sottostazione AT/MT di connessione alla SE Brindisi Sud in cavo interrato a 150 KV nel Comune di Brindisi alla località Tutturano, per la consegna dell'energia prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente.
 - Provincia di Brindisi - 11° Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti - con nota prot. 45415 del 13.05.2010 comunica che limitatamente alle proprie competenze per la parte concernente le linee elettriche di connessione che non si sviluppano su strade di proprietà dell'Ente di cui alla nota in oggetto, e, pertanto, non necessitano di alcuna prescrizione preventiva, nulla osta alla loro realizzazione.
 - Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - con nota prot. 42070 del 12.05.2010, preso atto che sui fondi interessati dall'impianto fotovoltaico in oggetto non insistono colture agrarie assoggettate a vigilanza e tutela, per la parte di competenza, trattandosi di terreno privo di colture a tutela di legge, non formalizza alcun rilievo.
 - Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 7909 del 28.04.2010 - rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.
 - Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi - Servizio Prevenzione Incendi - con nota prot. n. 5329 del 11.05.2010, prende atto di quanto indicato nella nota a firma del Dott. Pietro Bonomini, ossia che l'attività in oggetto non è contemplata nell'elenco dei depositi e delle industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi cui al Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982 e successive modifiche nell'allegato 1 tabella A e B del DPR 689/1959.
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - prot. n. 20116 del 13.04.2010 - rilascia nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;
 - ENAC con nota prot. n. 0061400/ENAC/IOP del 14/06/2010 rilascia il nulla osta di competenza;
 - Comune di Brindisi con nota Prot. 5010/2010 del 13.05.2010 esprime parere favorevole nei termini con le prescrizioni di cui ai seguenti punti:

1. I manufatti di connessione alla Cabina Primaria siano coincidenti con le infrastrutture preesistenti (viabilità scavalca fossi, viadotti sottopassi ecc.) senza attraversare, con un nuovo manufatto, le aree agricole;

2. Qualora la realizzazione dei cavidotti elettrici ed opere agli impianti fotovoltaici di cui alla L.R. 09 ottobre 2008 n. 25 da realizzarsi nel perimetro amministrativo di Brindisi coincidano con la viabilità comunale, si prescrive che la Società proponente, entro venti giorni prima della cantierizzazione comunichi la data di inizio dei lavori;

3. Che le caratteristiche tipo - morfologiche di tutte le strutture di sostegno e le recinzioni siano coerenti a garantire la veicolazione della piccola fauna di sostegno dovranno essere tutte semplicemente infisse nel terreno senza utilizzo di cl.s., tutte le recinzioni dovranno essere realizzate per intero in rete metallica a maglia larga, l'altezza non dovrà essere superiore 2,00 metri complessivi e lungo l'intero perimetro dovranno essere realizzata per intero in rete metallica a maglia larga, l'altezza non dovrà essere superiore a 2,00 metri complessivi e lungo l'intero perimetro dovrà essere realizzata una fascia tampone vegetazionale costituita da essenze arbustive autoctone;

4. Che venga approfondito, con appositi elaborati di analisi e di studio, il rapporto tra l'impianto e l'area di intervento e la situazione a contorno in merito a:

- Presenza di terreni irrigui o ad alta qualità produttiva potenzialmente assoggettabili a tutela secondo l'art. 51 della L.R. 56/80;

- Il livello di classe EFFETTIVA rispetto al Land Capability Classification;

- La coerenza dell'intervento rispetto all'asta fluviale, potenziale corridoio ecologico, integrato al sistema di riammagliamenti degli ATD del PUTT/P prescritto dalla Regione Puglia;

- Di individuazione e censimento, in dettaglio, delle eventuali peculiarità paesaggistico - ambientali del sito interessato dalle opere di trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico con particolare riferimento agli elementi dei "sistemi" che configurano il cosiddetto "paesaggio agrario".

- Che all'ultimazione dei lavori venga richiesto all'Amministrazione Comunale di Brindisi il certificato di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. N. 380/2001 e ss. mm. ed ii. e che a tal proposito la cabina elettrica di trasformazione in quanto connessa e funzionalmente alle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici venga accatastata, all'Agenzia del Territorio di Brindisi, e classificata D/1 opifici giusta circolare dell'Agenzia del Territorio n° 6771 del 26.09.2008.

- Comune di Brindisi - Settore Urbanistica, con nota prot. n. 46402 del 12/07/2010, ha ribadito parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;

- Comune di Brindisi - Valutazione e Autorizzazione paesaggistica - con nota prot. 69064 del 14.10.2010 comunica che in data 14.10.2010 con verbale n°7/PAE, la Commissione Locale Comunale per il Paesaggio, ai sensi del comma 3 dell'art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ed ii., ha espresso "parere favorevole", all'attivazione delle procedure di deroga all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, prot. n. AOO_145 del 13.08.2010 n. 4250 ritiene di poter esprimere favorevole con prescrizioni per l'area interessata dall'installazione dell'impianto, con esclusione delle aree interessate dalla installazione dell'impianto, con esclusione delle aree interessate dalla presenza dell'area annessa di 100 m dell'A.T.D. Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco di Santa Teresa e Lucci" secondo le prescrizioni di base definite dall'Art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, come indicato nella cartografia allegata alla nota di cui all'oggetto.

In merito alla realizzazione delle aree interessate dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, prescrive di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino.

Inoltre prescrive che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- ? Siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste ecc);

? Sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno all'uso agricolo preesistente.

In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

Inoltre, richiedeva all'autorità competente - Comune di Brindisi in qualità di ente di gestione della suddetta Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco di Santa Teresa e Lucci", di esprimersi in merito agli obiettivi di istituzione di suddetta riserva secondo quanto indicato dalla L.R. n. 23 del 23.12.2002.

Infine configurandosi come intervento unico e valutati gli effetti cumulativi di impatto sul paesaggio, richiedeva all'autorità competente - Provincia di Brindisi, di valutare in base alla normativa vigente se il progetto dovesse essere sottoposto a verifica di e/o VIA, ai sensi della L.R. n. 11 del 2001 e s.m.i.

In riferimento al suddetto parere, si significa quanto segue:

- Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia - con nota n. 51976 del 04.06.2010 escludeva dalla procedura di verifica di VIA di cui alla determinazione dirigenziale n. 566 del 06.04.2010 l'impianto fotovoltaico in oggetto.

In riscontro alla suddetta nota la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo sviluppo - con nota prot. 14971 del 18.10.2010 comunicava che, stante quanto sopra esposto, si intendeva acquisito favorevolmente il parere di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto.

- La Società proponente depositava in data 18.10.2010 (Prot. AOO_159 del 18.10.2010 / 0014828) il layout dell'impianto fotovoltaico in oggetto aggiornato a seguito dell'imposizione di una fascia di rispetto di 100 mt da parte della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, comunicava che la potenza dell'impianto è pari a 8,4672 MW e non più di 10,752 MW.

- TERNA S.p.A. con nota prot. TE/P2008010328 del 07.07.2008 trasmetteva la STMG alla Società proponente con la quale comunicava che lo schema di allacciamento alla RTN prevedeva che la centrale fotovoltaica venisse collegata in antenna a 150 kV in doppia sbarra da inserire in doppia antenna a 150 kV sulla futura sezione a 150 kV della stazione elettrica a 380 kV denominata "Brindisi Sud".

Peraltro, si evidenziava che l'effettiva ubicazione della nuova stazione a 150 kV era condizionata dalla presenza di altre iniziative nell'area limitrofa.

Terna S.p.A. con nota Prot. 6043 del 11.05.2010 e confermando nota prot. 13679 del 26.10.2009 verificato che la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente era da considerarsi rispondenti ai requisiti tecnici di connessione di cui al codice di Rete, con nota successiva del 12.10.2010 prot. TE/P20100013787 faceva presente la necessità, al fine di consentire l'autorizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, di una deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T. relativa all'ampliamento della esistente stazione a 150 kV del nodo (Stazione a 380 kV) di Brindisi Sud.

In riferimento a detta istanza, con Deliberazione n. 2242 del 19.10.2010 la Giunta della Regione Puglia deliberava di rilasciare a Terna S.p.A. - che realizza per tramite di Eva Solare Srl - deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T. relativa all'ampliamento della esistente stazione a 150 kV del nodo (Stazione a 380 kV) di Brindisi Sud con l'esclusione delle cabine di trasformazione AT/MT e dei relativi cavidotti di connessione agli impianti per i quali si prescrive il completo interrimento.

Inoltre - approvata la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio - prescriveva che l'area annessa alla Riserva naturale Orientata Bosco di Santa Teresa, coincidente con il perimetro del parco fotovoltaico proposto, sia interessata dalla realizzazione di una fascia ecotonale arborea-arbustiva le cui essenze devono afferire esclusivamente a quelle rilevabili presso l'area boscata di Santa Teresa e dei Lucci.

In riscontro a detta deliberazione, la Società Eva Solare S.r.l. con nota del 20.10.2010 (Prot. AOO_159 del 21.10.2010/15100) dichiarava di accettare le surriferite prescrizioni.

- Provincia di Brindisi - Servizio Ecologia - con nota n. 51976 del 04.06.2010 escludeva dalla procedura di verifica di VIA di cui alla determinazione dirigenziale n. 566 del 06.04.2010 l'impianto fotovoltaico in

oggetto; in riscontro a tale nota, la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 14971 del 18.10.2010 comunicava che, stante quanto sopra esposto, si intendeva acquisito favorevolmente il parere di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto in quanto ritenuto distinto e a sé stante rispetto agli altri presentati dalla Società Eva Solare srl. La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 94152 del 28.10.2010, ha ribadito che i progetti relativi alle realizzazione di impianti fotovoltaici superiori a 1 MW, sono da sottoporre alla procedura di assoggettabilità a V.I.A., in virtù del principio di successione delle leggi nel tempo a seguito dell'entrata in vigore della Legge 99/09 e che, per quanto riguarda i due progetti di Eva Solare srl denominati "Brindisi 1" e "Brindisi 3", la Provincia non ha mai effettuato alcuna valutazione in merito, in quanto non è stata presentata alcuna istanza per la verifica di VIA.

- Nota Comune di Brindisi prot. n. 10397 del 29 ottobre 2010, in cui riscontrando l'invito a sottoscrivere quanto in oggetto in data 4 novembre 2010 (prot. A00_159 n. 15335 del 27.10.2010) richiama le perplessità espresse dalla provincia di Brindisi con la nota prot. n. 94152 del 28.10.2010 sopra richiamata, ritiene opportuno effettuare un esame approfondito di quanto medio tempore espresso con detta corrispondenza, chiede formalmente al Servizio Energia regionale la riapertura dei citati procedimenti, diffidando contestualmente la Società Eva Solare S.r.l. a sottoscrivere unilateralmente l'Atto di Impegno e la Convenzione.

- La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con note prot. n. AOO_159 n. 15673 del 05.11.2010 inviata alla Provincia di Brindisi e prot. n. 15798 del 08.11.2010 inviata al Comune di Brindisi ha fornito ampia disamina giuridica atta a dimostrare la non applicabilità, ai progetti di impianti fotovoltaici presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 18.10.2010, della soglia di 1 MW quale limite al di sopra del quale gli impianti fotovoltaici devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA nel territorio regionale. Nella stessa nota il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha evidenziato come la Provincia di Brindisi non abbia ravvisato alcun elemento oggettivo o soggettivo, né eventuali profili di connessione, desunti dagli atti acquisiti nell'ambito del procedimento autorizzativo del quale la Provincia medesima è stata parte necessaria, che impongano la valutazione unitaria di due o più dei progetti presentati dalla società Eva Solare S.r.l.. Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con le due note citate, ha quindi comunicato la conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa del procedimento in questione e l'imminente rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta dalla società Eva Solare S.r.l..

Rilevato che:

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";

- il legale rappresentante della Società EVA SOLARE S.r.l. ha trasmesso con nota del 18.11.2009 copia dei contratti debitamente trascritti inerenti la titolarità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 15165 del 22 ottobre 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione

Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 8,4672 MW, ubicato nel Comune di Brindisi;

e delle relative opere connesse:

? ampliamento della esistente sezione a 150 kV del nodo (Stazione a 380 kV) di Brindisi Sud con l'esclusione delle cabine di trasformazione AT/MT e dei relativi cavidotti di connessione agli impianti per i quali si prescrive il completo interrimento.

- in data 9 novembre 2010 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Eva Solare S.r.l. l'Atto di Impegno Unilaterale e la Convenzione Unilaterale di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 12 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno Unilaterale al repertorio n. 12130 e della Convenzione Unilaterale al repertorio n. 12131;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 246 del 16 novembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 8,4672 MW, come innanzi descritto, denominato "Impianto Fotovoltaico 1" ed ubicato nel Comune di Brindisi.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Eva Solare S.r.l. con sede legale a Pertica Alta, località La Perla s.n.c., Livemmo (BS) - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 8,4672 MW, ubicato nel Comune di Brindisi;

e delle seguenti opere connesse:

? ampliamento della esistente sezione a 150 kV del nodo (Stazione a 380 kV) di Brindisi Sud, realizzazione di una nuova cabina di trasformazione AT/MT completamente interrata e dei relativi cavidotti di connessione agli impianti per i quali si prescrive, analogamente, il completo interramento.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Eva Solare S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

? durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva

dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Brindisi.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
